



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 174 DEL 16.06.2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinata nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del d.l. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto l'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila 31

gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

Visto l'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto l'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 83/2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza;

Vista la relazione del Commissario delegato per la ricostruzione relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, redatta ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, che ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la Delibera CIPE del 21 dicembre 2012 n. 135/2012 inerente all'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009 di cui 15 milioni agli Uffici speciali per l'attività di assistenza tecnica;

Visto l'art. 67 quinques, comma 2 del d.l. 83/2012 secondo cui restano efficaci, fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli intervenienti relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del d.l. 28 aprile 2009 n. 77, che presentino ancora ulteriori profili di applicabilità;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012 il Dott. Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila;

Visto il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, ha nominato il dott. Paolo Aielli titolare dell'USRA per il periodo di 3 anni a decorrere dal 25 ottobre 2012 data della sua designazione;

Visto il successivo provvedimento del sindaco del Comune dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato integrato il precedente provvedimento del 13 dicembre 2012 per la modifica del compenso;

Vista l'Intesa tra L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Comune dell'Aquila e SED S.P.A. del 12.03.2013 avente la finalità di implementare la BDE e BDR relativamente al processo di ricostruzione;

Vista la Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila del 14.03.2013 avente la finalità di implementare la BDE e BDR relativamente al processo di ricostruzione;

Considerato che, per lo svolgimento dell'attività di ricostruzione, è di fondamentale importanza la prosecuzione dell'implementazione degli strumenti necessari alla gestione informatica unica delle pratiche

di ricostruzione, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

Considerato che gli enti pubblici coinvolti nella gestione informatica delle pratiche di ricostruzione, ovvero il SED S.P.A., l'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica hanno già collaborato ad un progetto comune per lo sviluppo di un sistema unitario e coordinato di gestione informatica delle pratiche di ricostruzione;

Ritenuto di dover proseguire nell'implementazione delle attività di cui alla Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila del 14.03.2013 avente la finalità di implementare la BDE e BDR relativamente al processo di ricostruzione;

Tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 nella causa C-159/11, nella quale, in merito alla possibilità di concludere direttamente accordi tra pubbliche amministrazioni in deroga a procedure di evidenza pubblica, si è, tra le altre cose, affermato che *"le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che – inoltre – tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania cit., punti 44 e 47)"*;

Considerata la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Considerata la ricorrenza di dette condizioni nel caso di specie, visto il coinvolgimento di soli enti pubblici e la necessaria cooperazione degli stessi per il perseguimento del primario interesse pubblico dell'efficiente svolgimento dell'attività di ricostruzione;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

Precisato che l'oggetto consiste nell'implementazione della BDE e BDR relativamente al processo di ricostruzione;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

di sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, per svolgere le seguenti attività:

1. realizzazione delle funzioni per la gestione integrata e completa delle pratiche di ricostruzione secondo le nuove procedure deliberate
2. predisposizioni di strumenti per il monitoraggio del processo di ricostruzione e per la comunicazione pubblica
3. manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati in BDE, WEBGIS e repository WhiteList
4. assistenza sistemistica e tecnica sui sistemi hardware e sulla rete dell'Ufficio Speciale

Si ordina la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la

Ricostruzione della città dell'Aquila, ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Le predette convenzioni verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 16 giugno 2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Paolo Aielli

